

- Inquinamento
- Bonifica
- Fatti precedenti l'entrata in vigore
- Irretroattività
- Situazione di inquinamento permanente
- Obbligo di bonifica del sito inquinato
- Configurabilità
- Proprietario non colpevole
- Azione di rivalsa
- Surrogazione
- Configurabilità
- Illecito civile
- Inapplicabilità

AMBIENTE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE,
10 DICEMBRE 2019, N. 32142

ART. 253, D.LGS. N. 152/2006: QUANDO SI APPLICA E DA QUALE DISCIPLINA VIENE REGOLATO?

di Ester Bonifacio, B&P Avvocati

La sussistenza di una situazione di inquinamento impone l'obbligo di intervento sul sito inquinato a prescindere dalla circostanza che i fatti che l'abbiano provocata si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17, D.Lgs. n. 22/1997 (poi confluito nell'art. 253, D.Lgs. n. 152/2006) in quanto l'evento dà luogo a una situazione altrimenti destinata a restare permanente e ad aggravarsi. Il "proprietario non colpevole" che abbia provveduto a sue spese alla bonifica del sito inquinato potrà, poi, agire in giudizio per chiederne il rimborso al responsabile dell'inquinamento, facendo valere lo stesso diritto che avrebbe potuto esercitare nei confronti di quest'ultimo la pubblica amministrazione

Il fatto

Una società vantava crediti di rimborso delle spese e risarcitori nei confronti di un'altra società per aver compiuto attività di bonifica di un'area acquistata da quest'ultima nel 1974 e sita nel Comune di Padova. Più in particolare, le attività che avevano provocato l'inquinamento dei terreni risalivano a prima del 1970 e l'amministrazione comunale aveva chiesto all'acquirente il compimento di costose opere di bonifica nel 2000. La società aveva, quindi, convenuto in giudizio la società alienante, alla quale erano imputabili i fatti di inquinamento, chiedendo la condanna alla rifusione delle spese di bonifica e al risarcimento del danno ex art. 253, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 e art. 2043 del codice civile.

Tuttavia, il tribunale di Padova aveva respinto la domanda, ritenendo, da un lato, non applicabile l'art. 253, comma

4, D.Lgs. 152/2006 e, dall'altro, prescritta l'azione ex art. 2043 del codice civile.

La legittimità

Avverso la decisione del tribunale di Padova, poi confermata dalla corte d'Appello di Venezia, aveva ricorso in Cassazione una terza società, divenuta nel frattempo acquirente dei diritti di credito fatti valere in virtù di un contratto di cessione dei crediti, proponendo diversi motivi di impugnazione.

La corte di Cassazione si è soffermata, in particolare, sull'applicabilità dell'art. 17, D.Lgs. n. 22/1997 - che ha introdotto per la prima volta specifici obblighi di *facere* per il recupero ambientale dei siti inquinati (poi confluiti nell'art. 253, D.Lgs. n. 152/2006) - a fatti precedenti la sua entrata in vigore. Secondo un orientamento, l'applicazione della predetta norma troverebbe, infatti, ostacolo negli artt. 41, 42 e 3 della Costituzione. Ricollegare